

# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135 – E-mail info@comune.longano.is.it

PROT.N. 376/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 3/2019

OGGETTO: Controlli periodici in allevamento bovino interessato da focolaio di brucellosi – messa a disposizione animali sottoposti a sequestro sanitario.-

## IL SINDACO

- VISTA la propria Ordinanza n. 21 del 13/12/2018, con la quale, a seguito di denuncia di malattia infettiva, Mod. 1 Sez. "B" in data 11/12/2018, del Veterinario Dott. Notte Nicola dalla quale risultava l'insorgenza di un focolaio di brucellosi bovina nell'Azienda cod. Az. 024IS012 del Sig. Caranci Luca Domenico (CRNLDL59M19E669Y) di questo Comune, veniva ordinato al proprietario dell'Azienda Agricola:
  - a) – l'isolamento e sequestro del bovino infetto da brucellosi;
  - b) – la macellazione del bovino infetto entro quindici giorni dalla notifica della malattia;
  - c) – la distruzione dei feti e degli invogli fetalni;
  - d) – la mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti;
  - e) – ripetute disinfezioni dei ricoveri;
  - f) – divieto di destinare al consumo diretto il latte proveniente dagli animali infetti;
  - g) – l'utilizzo del latte prodotto dal bovino infetto, previo trattamento termico, per l'alimentazione degli animali appartenenti allo stesso allevamento;
  - h) – il possibile invio del latte dei bovini sieropositivi a caseifici dotati di apposite attrezzature per la pasteurizzazione;
  - i) – il divieto di monta dei bovini delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta;
  - j) – il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto salvo autorizzazione per bovini destinati alla immediata macellazione;
  - k) – il divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non trascorse tre settimane dalla loro raccolta ed il divieto di utilizzare le deiezioni in orticoltura;
  - l) – l'obbligo dell'accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento;
  - m) – l'avvio delle carogne degli animali morti a stabilimenti di distruzione;
  - n) – il ripopolamento dell'allevamento possibile soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due prove consecutive a distanza di quattro – sei settimane a partire da sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
- Vista la nota dell'A.S.Re.M. – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Sanità Animale di Isernia prot n. 10160 del 31/01/2019, con la quale si rappresenta la necessità di procedere a nuovi controlli sierologici dei capi esistenti nell'allevamento del sig. Caranci Luca Domenico, essendo trascorse sei settimane dalla macellazione dell'animale infetto, al fine di limitare la diffusione della malattia e tutelare gli allevamenti presenti sul territorio;
- Considerato che con la stessa nota si palesa l'assenza di collaborazione da parte del sig. Caranci Luca Domenico, nonostante le reiterate richieste dal parte dello scrivente Servizio, per la messa a disposizione degli animali sottoposti a sequestro, stante la conduzione

dell'allevamento allo stato semibrado, e si richiede di intimare al suddetto allevatore di provvedere in merito;

- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche);
- Visto il Decreto 27/08/1994, n. 651;
- Visto il Decreto 12/08/1997, n. 429;
- Visto il D.L. 22/05/1999, n. 196;
- Visto il D.M. 31/05/1995, n. 292;
- Vista l'ordinanza 28/05/2015 avente per oggetto "misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi e Brucellosi bovina e bufalina" e successive integrazioni;
- Visto il D.P.G.R. Molise 06/02/2016, n. 4;
- Visto il D.Lgs.. 267/2000;

ORDINA

Al sig. CARANCI LUCA DOMENICO C.F. CRNLDM59M19E669Y, residente a Longano in Via Foreste, 16, titolare dell'Azienda Agricola individuata con cod. Aziendale AZ 024IS012, di provvedere alla messa disposizione dei bovini facenti parte della propria Azienda Agricola e già sottoposti a sequestro sanitario, per il giorno 7 febbraio 2019, ore 08:00, per permettere ai nuovi controlli sierologici dei capi da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione - Servizi Sanità Animale dell'A.S.R.E.M. di Isernia.

AVVERTE

Il sig. CARANCI LUCA DOMENICO che, in caso di inadempienza, saranno applicate nei suoi confronti tutte le sanzioni pecuniarie e saranno avviati tutti i procedimenti penali previsti dalla legge.

STABILISCE

che la presente ordinanza assume caratteristica di contingibilità ed urgenza per motivi igienico – sanitari pubblici e di prevenzione e sanità animale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Dipartimento di Prevenzione - Servizi Sanità Animale dell'A.S.R.E.M. di Isernia per gli adempimenti di competenza ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Monteroduni, competente per il territorio, per opportuna conoscenza e per l'eventuale presenza alle operazioni di controllo sui bovini.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al S.E. il Prefetto di Isernia, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

La Polizia Municipale è incaricata dell'accertamento dell'osservanza della presente ordinanza e di relazionare in merito agli avvenuti controlli.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Longano, li 04-02-2019



PER RICEVUTA DI COPIA

IL SINDACO  
Dr. Antonio Ditrì

COMUNE DI LONGANO  
PROVINCIA DI ISERNIA

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver notificato in data odierna copia del presente atto al Sig. CARANCI LUCA DOMENICO mediante consegna a mani

IL MESSO NOTIFICATORE  
IL MESSO COMUNALE  
Bernardo Cetrone